

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art. 1: Vita della comunità scolastica

- 1) La Scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 2) La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
- 3) La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni Insegnante e Studente e contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità, della loro autonomia individuale.
- 4) La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero e di espressione, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.
- 5) A scuola si pratica un tirocinio preparatorio all'esercizio della cittadinanza. L'educazione alla legalità può comportare spiacevoli decisioni nell'assunzione di sanzioni. Queste devono essere considerate non come lacerazioni permanenti, ma come strumenti per fare acquisire la consapevolezza dei limiti che non si possono oltrepassare.

Art. 2: Diritti degli alunni

Gli alunni hanno diritto a vivere in un contesto che favorisca:

- una formazione culturale qualificata realizzata con adeguatezza di metodologie e di strumenti;
- l'acquisizione di capacità critiche e di un metodo di studio e di ricerca autonomo;
- una formazione umana e sociale perseguita attraverso forme di partecipazione attiva.

In particolare gli alunni hanno diritto a:

- 1) essere ascoltati e compresi dagli insegnanti nei loro bisogni cognitivi;
- 2) essere rispettati e tutelati da compagni e insegnanti nella loro identità e dignità umana, sociale, culturale e religiosa;
- 3) studiare sereni in un clima di scambio e di cooperazione;
- 4) esprimere liberamente le proprie opinioni;
- 5) esprimere le proprie ragioni, il proprio punto di vista, particolarmente prima che nei loro confronti venga decisa una sanzione;
- 6) proporre di convertire eventuali sanzioni con la riparazione del danno (conciliazione con i compagni e risarcimento anche con attività a favore della collettività);
- 7) essere informati su norme e decisioni, in particolare conoscere le regole della convivenza civile, dell'organizzazione della scuola, dei diritti e dei doveri dei cittadini;
- 8) essere valutati tempestivamente, con trasparenza e imparzialità, perché si acquisiscano capacità di autoconsapevolezza e di autovalutazione¹;
- 9) essere sostenuti nello sviluppo delle proprie capacità e attitudini;
- 10) essere aiutati, in base a un principio di solidarietà, da compagni e insegnanti in caso di difficoltà di apprendimento, anche mediante forme di tutoraggio e interventi di recupero;

¹ A tal proposito, il documento che riporta le Tabelle di sintesi per l'attribuzione del voto di comportamento e profitto, i criteri di ammissione alle classi successive e all'Esame di Stato deve essere considerato parte integrante del Regolamento di Istituto.

- 11) essere aiutati, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, in caso di disagio familiare o di svantaggio socioeconomico, per la salvaguardia e l'attuazione del diritto allo studio;
- 12) vivere in un ambiente scolastico salubre, accogliente e favorevole all'esercizio di attività educative e didattiche di qualità, che si caratterizza per spazi arredati e attrezzati, adeguata dotazione strumentale, igiene e pulizia dei locali, eliminazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle persone, informazione e formazione sulla sicurezza (impianti a norma, segnaletica, estintori, piano di evacuazione);
- 13) un peso degli zainetti contenuto al 15% del peso corporeo;
- 14) ricevere un carico giornaliero di compiti, sulla base di intese tra gli insegnanti, che permetta anche di svolgere attività sportive e culturali extrascolastiche e che permetta di avere del tempo libero.

Gli alunni portatori di handicap hanno inoltre diritto a:

- 1) eliminazione delle barriere architettoniche;
- 2) percorsi individuali di apprendimento;
- 3) solidarietà e aiuto da parte dei compagni.

Art. 3: Doveri degli alunni

Oltre al rispetto delle norme di corretta convivenza ispirate ai principi di cui al precedente art. 1, gli alunni dovranno osservare i seguenti obblighi e divieti:

- 1) frequentare regolarmente la scuola (secondo le modalità previste: in presenza o a distanza), avendo con sé il diario, i libri, i quaderni e gli strumenti per lo studio richiesti; è vietato ai genitori portare a scuola materiale didattico o merende durante l'orario scolastico, ad eccezione di occhiali, chiavi di casa e medicinali autorizzati;
- 2) svolgere con regolarità i compiti assegnati;
- 3) consultare il registro elettronico, il diario cartaceo e digitale, utilizzare opportunamente ogni piattaforma elettronica di apprendimento proposta o adottata dall'istituto;
- 4) impegnarsi nello studio (aggiornandosi in caso di assenze) e partecipare attivamente alla vita della scuola;
- 5) entrare a scuola ordinatamente² ed essere al proprio posto al suono della campanella di inizio delle lezioni, evitando di entrare in aula in ritardo;
- 6) uscire dall'aula per recarsi in bagno per effettivo bisogno², senza trattenersi ai servizi oltre il tempo strettamente necessario;
- 7) uscendo dall'aula, per qualsiasi motivo, non recarsi senza autorizzazione in altre aule, specie se vuote, anche per evitare di essere coinvolti in eventuali danni e furti, né disturbare le altre classi provocando rumori;
- 8) avere sempre il massimo rispetto delle persone, dei docenti, non docenti e compagni; rispettare le norme di buona educazione (non usare espressioni offensive o scorrette, che istighino alla violenza, all'intolleranza, alla discriminazione o al razzismo; vestire decorosamente);
- 9) evitare comportamenti aggressivi o pericolosi, rispettando ed eseguendo ogni indicazione o

1) ² come stabilito dalle indicazioni operative delineate dallo Studio di consulenza tecnico-legislativa per i problemi di sicurezza sul lavoro, prevenzione, protezione, ambiente che collabora con l'Istituto, come disposto dalle norme di sicurezza previste dal Decreto ministeriale n. 87 del 6 Agosto 2020, come stabilito dalle linee guida stilate dall'Istituto per la riapertura dell'anno scolastico 2020/2021.

richiamo impartiti dal personale di sorveglianza non docente e docente, anche se non della classe di appartenenza;

- 10) non danneggiare o sporcare i locali e le attrezzature della scuola;
- 11) provocare situazioni di rischio e danneggiare i dispositivi di sicurezza;
- 12) non portare a scuola materiale non consono all'attività didattica (se non espressamente richiesto dai docenti) come, a solo scopo indicativo: accendini, sigarette, alcolici (vietati ai minori di anni 18), lettori MP3, giochi elettronici, giochi, oggetti affilati, oggetti pericolosi o di valore, somme notevoli di denaro e qualsiasi materiale inopportuno;

- 13) **(per la scuola secondaria)** evitare tassativamente l'uso del telefono portatile o di qualsiasi dispositivo personale connesso allo smartphone o alla rete telefonica e dati, salvo eccezioni debitamente autorizzate dal dirigente scolastico e dai docenti (i dispositivi devono essere sempre custoditi spenti all'interno della cartella o comunque non in vista e separati dal corpo). Nel caso in cui l'alunno metta in atto un comportamento in contrasto con il regolamento sui telefoni portatili e dispositivi affini, l'apparecchio usato in contravvenzione dovrà essere immediatamente disattivato (al fine di tutelare la comunità scolastica e l'alunno stesso); il docente che ha rilevato l'infrazione dovrà immediatamente segnalare il fatto con apposita comunicazione sul registro elettronico, avvisare i genitori o tutori dell'alunno e porre la questione al Consiglio di classe. **(Per la scuola primaria e dell'infanzia)** Il telefono portatile (o di qualsiasi dispositivo personale connesso allo smartphone o alla rete telefonica e dati) è proibito a scuola e durante le uscite didattiche, salvo eccezioni debitamente autorizzate dal dirigente scolastico e dai docenti. **(Per tutti gli ordini di scuola)** Gli alunni e i genitori sono responsabili delle conseguenze dell'errato uso del telefono portatile (o di qualsiasi dispositivo personale connesso allo smartphone o alla rete telefonica e dati) e/o di danni eventualmente arrecati da oggetti pericolosi e/o di comportamenti pericolosi degli alunni verso gli altri e verso sé stessi. Durante le uscite didattiche, sia in orario di lezione, sia in orario extrascolastico, per quanto riguarda l'uso del telefono mobile (o di qualsiasi dispositivo personale connesso allo smartphone o alla rete telefonica e dati), valgono le stesse regole sopra elencate, con minime eccezioni qui di seguito riportate:

- **(per la scuola secondaria)** è consentito l'uso del telefono portatile per fare fotografie e ascoltare musica (tutto ciò previa autorizzazione e sotto la vigilanza dei docenti accompagnatori);
- è consentito l'uso del telefono portatile in caso di emergenza comprovata e in caso di necessità di comunicazione con la famiglia, nell'eventualità di cambiamenti di programma, cambiamenti di orari, segnalazioni particolari urgenti (tutto ciò previa autorizzazione e sotto la vigilanza dei docenti accompagnatori);

- 14) rispettare tutte le norme di sicurezza previste dal legislatore e dall'istituto relative alla prevenzione della diffusione della pandemia COVID-19;
- 15) curare l'igiene della persona; la tuta e le scarpe per l'educazione fisica sono portate a scuola in una apposita sacca e usate solo in palestra. È altresì proibito calpestare il piano della palestra con scarpe comuni o sporche; vestire con un abbigliamento non adeguato: troppo succinto o che rechi immagini e/o scritte volgari, offensive e/o razziste;
- 16) non lasciare carte o altri oggetti sul banco, nelle aule, in palestra o nei laboratori al termine delle lezioni;

- 17) informare i genitori delle valutazioni conseguite e di tutti gli avvisi che vengono dettati sul diario (avvisare i genitori anche della presenza di alcuni avvisi e circolari pubblicati sul registro elettronico e sul sito dell'istituto).

Art. 4: Funzioni e criteri delle norme disciplinari

Premesso che sarebbe auspicabile evitare di ricorrere alla punizione per il controllo del comportamento, tuttavia, in presenza di atteggiamenti gravemente rischiosi o oggettivamente inaccettabili (per esempio, violenza fisica sui compagni), si rende necessario adottare dei provvedimenti disciplinari, al fine di proteggere l'ambiente scolastico stesso.

Corresponsabilità dei genitori sarà condividere le coordinate educative enunciate e coadiuvare i docenti nella loro realizzazione.

- 1) L'articolo 6 prevede gli interventi che dovessero rendersi necessari a seguito della violazione delle norme di corretta convivenza ispirate ai principi espressi nell'art. 1: Vita della comunità scolastica.
- 2) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 3) La responsabilità disciplinare è personale e quindi anche eventuali provvedimenti sono sempre indirizzati alle singole persone. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere invitato ad esporre le proprie ragioni.
- 4) Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno, alla conciliazione delle parti offese, con la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività a favore della comunità scolastica (è necessario ricordare che ciascun alunno per il quale è prevista la conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica deve sempre essere posto sotto la sorveglianza di un docente). Dette attività saranno stabilite dall'organo che irroga la sanzione.
- 5) Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica deliberato dal Consiglio di classe può essere disposto per periodi non superiori a 15 giorni. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o l'esclusione dallo scrutinio finale, sono sempre adottate dal Consiglio di istituto.
- 6) Nei periodi di allontanamento sarà mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori.
- 7) L'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento, anche in deroga al limite dei 15 giorni, è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- 8) Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante gli esami sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili ai candidati esterni.

Art. 5: Natura delle mancanze sanzionabili

Le mancanze che danno luogo a provvedimento di carattere disciplinare riguardano:

- a) la regolare frequenza e l'impegno nelle attività di studio;
- b) il rispetto, anche formale, nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni;
- c) il rispetto delle disposizioni organizzative, di sicurezza e di salute dettate dal Regolamento di Istituto e dalle disposizioni per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

- d) l'uso delle strutture e del materiale didattico ed eventuali danni all'edificio, agli arredi e alle attrezzature;
- e) il rispetto di quanto disposto e contenuto nel Regolamento di Istituto e nel Patto di corresponsabilità;
- f) il rispetto delle misure organizzative disposte dall'istituto durante il periodo di emergenza sanitaria, dovuta a COVID-19.

Art. 6: Sanzioni

- 1) Le sanzioni previste per le mancanze di cui all'art. 5 sono:
 - a) ammonizione privata o in classe (verbale o scritta);
 - b) convocazione dei genitori;
 - c) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;
 - d) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni;
 - e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni;
 - f) esclusione dallo scrutinio finale.
- 2) Non viene stabilita un'automatica rispondenza tra il tipo di infrazione e la sanzione poiché ogni caso sarà valutato specificamente, tenendo conto del livello di gravità della mancanza, delle circostanze, della personalità dell'alunno e del suo comportamento abituale. A puro scopo esemplificativo, si allega una tabella che può servire come “traccia” per determinare le sanzioni che prevedono la sospensione:

Comportamenti sanzionabili	Tipologia delle sanzioni
Comportamenti contrari al rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza, anche se messi in atto fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali), durante visite e viaggi d'istruzione, durante la didattica a distanza.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 5 giorni.
Comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità, del nome, dell'immagine, dell'onore della reputazione nei confronti dei componenti di tutta la comunità scolastica, anche se messi in atto fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali), durante visite e viaggi d'istruzione, durante la didattica a distanza.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 5 giorni.
Commissione di reati che comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana e del patrimonio, tali da ingenerare allarme sociale, anche se messi in atto fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali), durante visite e viaggi d'istruzione, durante la didattica a distanza.	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni
Commissione e reiterazione di reati che	Allontanamento dalla comunità scolastica per un

<p>comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana e del patrimonio, tali da ingenerare allarme sociale, anche se messi in atto fuori dall'aula (cortili, bagni, scale, altri locali), durante visite e viaggi d'istruzione, durante la didattica a distanza.</p>	<p>periodo superiore ai 15 giorni o fino al termine delle attività didattiche. Esclusione dallo scrutinio finale.</p>
--	---

- 3) L'ammonizione scritta deve sempre riportare il nome dell'alunno/a o degli alunni/e a cui è indirizzata.
- 4) Le ammonizioni, oltre che a diario, saranno riportate anche sul registro e potranno essere visualizzate dal Dirigente scolastico o da chi lo rappresenta.
- 5) Non è consentito l'allontanamento dall'aula, per motivi disciplinari, di un alunno a meno che lo stesso non sia affidato a un altro docente o dipendente della scuola che accetti la responsabilità della sorveglianza.
- 6) Per i danni provocati volontariamente, o a causa di comportamenti gravemente scorretti, è previsto, oltre agli eventuali provvedimenti disciplinari, il risarcimento delle spese di riparazione come stimate dall'Ufficio Tecnico comunale.
- 7) I Consigli di classe, nelle sedute periodiche, analizzando l'andamento disciplinare degli alunni, visto e considerato il numero e la gravità dei rapporti disciplinari dei singoli studenti, possono valutarne la sospensione.
- 8) Durante il periodo di sospensione delle lezioni, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta a COVID-19, l'Istituto Erasmo da Rotterdam non ritiene opportuno stabilire un'automatica corrispondenza tra il tipo di infrazione e la sanzione, così come disposto dal punto 2 del presente articolo 6. È però opportuno segnalare alcuni comportamenti sanzionabili (oltre a quelli già menzionati) che potrebbero essere posti in essere dagli alunni durante la didattica a distanza:

COMPORTAMENTO SANZIONABILE	
1	Mancata custodia delle credenziali di accesso alle piattaforme di didattica online
2	Mancata verifica della presenza di attività didattiche predisposte dai docenti o mancata partecipazione alle stesse
3	Accesso alle piattaforme didattiche con credenziali differenti da quelle distribuite e verificate dall'istituto
4	Accesso volontario non puntuale alle attività programmate o disconnessione volontaria dalle attività, prima del tempo previsto
5	Condivisione di modalità di accesso (link o altro) alle attività programmate dai docenti con soggetti estranei alla propria classe
6	Introduzione volontaria di soggetti estranei alla classe durante le attività programmate dai docenti

7	Registrazione o screenshot delle attività in piattaforma
---	--

- 9) A partire dall'anno scolastico 2020/2021, secondo quanto disposto dalle norme di sicurezza previste dal Decreto ministeriale n. 87 del 6 Agosto 2020, recepite e fatte proprie dall'Istituto tramite appositi regolamenti, e secondo quanto stabilito dalle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" (versione del 21 Agosto 2020), l'Istituto Erasmo Da Rotterdam stabilisce che la mancata osservazione delle regole per la sicurezza degli utenti della scuola potrà essere motivo delle sanzioni disciplinari previste dal punto 1 dell'art. 6: ammonizione privata o in classe (verbale o scritta); convocazione dei genitori; sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni; allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni; allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni; esclusione dallo scrutinio finale.

Art. 7: Organi competenti a irrogare le sanzioni

Le ammonizioni private o in classe sono disposte ed attuate dal Dirigente scolastico o dai docenti.

- a) Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni è inflitto dal Consiglio di classe (**per la scuola secondaria di primo grado**) e dall'équipe psicopedagogica (**per la scuola primaria**). Con riferimento al Consiglio di classe, si deve ritenere che l'interpretazione maggiormente conforme al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994) sia nel senso che tale organo collegiale quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (per es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente per il quale è proposta una sanzione) e di successiva e conseguente surroga.
- b) Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni e la sanzione di esclusione dallo scrutinio finale sono di competenza del Consiglio di Istituto.
- c) L'allontanamento dall'Istituto per motivi di cui al comma 7 dell'art. 4 è disposto dal Consiglio di Istituto.

Ciascuno dei citati organi può irrogare sanzioni di livello inferiore a quelle di sua competenza.

Art. 8: Modalità di irrogazione delle sanzioni

Quando viene formulata una proposta di sospensione dalle lezioni, l'alunno interessato viene convocato dal Dirigente scolastico (o suo delegato) per esporre le proprie ragioni. Successivamente sarà convocato l'organo competente per decidere la sanzione da irrogare.

Art. 9: Visite guidate, viaggi di istruzione, stage

L'Istituto comprensivo Erasmo da Rotterdam, tramite lo strumento del PTOF, promuove lo stage all'estero, le visite guidate, i viaggi di istruzione, le attività sportive e didattiche. Tali attività vengono organizzate grazie alla collaborazione del Collegio dei docenti, in generale, e dei Consigli di classe, in particolare. Le attività prevedono degli standard di comportamento degli alunni tali da garantire il successo delle esperienze educative. Il comportamento degli alunni è il frutto della collaborazione tra la scuola e la famiglia e la realizzazione del PTOF "dipende dall'assunzione di specifici impegni da

<p>ISTITUTO COMPRENSIVO ERASMO DA ROTTERDAM</p>	<p>ICS "Erasmus da Rotterdam" Via Giovanni XXIII n.8 – 20080 CISLIANO Tel./Fax 02.9018574 www.albaciscuole.edu.it info@albaciscuole.edu.it MAIL: miic86900d@istruzione.it – PEC: miic86900d@pec.istruzione.it C.F. 90015600159 – C.M. MIIC86900D Codice Univoco dell'ufficio UF7PRS</p>	<p>FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020 UNIONE EUROPEA PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR) MIUR</p>
---	---	---

parte di tutti” (pag. 1 del “Patto educativo di corresponsabilità”). Viste e considerate tali premesse, vengono previsti specifici criteri che garantiscono la partecipazione degli alunni a stage, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive e didattiche. Tali attività, se svolte all’interno del normale orario scolastico, potranno essere considerate parte integrante del programma didattico (quindi potrà essere consentita a tutti la partecipazione, previo nulla osta del Consiglio di classe).

Il Consiglio di Classe della scuola secondaria e l’équipe psicopedagogica per la scuola primaria, a proprio insindacabile giudizio, possono prendere provvedimenti di esclusione da visite guidate e viaggi di istruzione di quegli alunni e alunne che si siano resi responsabili di comportamenti molto scorretti e/o che non diano garanzia di autocontrollo, affidabilità e senso di responsabilità.

Tali organi collegiali, nell’atto della discussione del comportamento, escluderanno dai viaggi di istruzione quegli alunni che non avranno raggiunto la valutazione di **buono** nel comportamento stesso, per scuola secondaria, e di **discreto** per la scuola primaria.

Per la scuola primaria, per quanto riguarda le uscite da svolgersi durante il primo quadrimestre, verrà fatta una verifica intermedia del comportamento degli alunni, al fine di garantire la partecipazione alle iniziative a coloro che avranno raggiunto il giudizio di **discreto**. Lo stesso criterio di verifica sarà applicato agli alunni della scuola secondaria, in caso di uscite didattiche (nel corso del primo quadrimestre) di una giornata intera o di più giorni; la verifica intermedia del comportamento degli alunni garantirà la partecipazione alle iniziative a coloro che avranno raggiunto il giudizio di buono. Per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria, per quanto riguarda lo stage linguistico, il giudizio di comportamento di **buono** dovrà essere raggiunto entro la data dei Consigli di classe di novembre e tale comportamento dovrà essere mantenuto fino al momento della partenza. Tale giudizio potrà tenere conto del comportamento finale della classe seconda e di quello dei primi due mesi dell’anno scolastico in corso.

Qualora nel periodo che precede la partenza, l’alunno commetta una grave infrazione al regolamento o mantenga una condotta tale per cui si renda necessaria la riformulazione del giudizio di comportamento, si potrà deliberare anche in seguito l’esclusione dallo stage. I giudizi del comportamento dei partecipanti allo stage potranno essere esaminati anche dai docenti accompagnatori, che potranno concorrere alla valutazione di eventuali esclusioni. La caparra versata (non rimborsabile) non sarà dunque garanzia di partecipazione al viaggio. Il costo dello stage potrà subire variazioni in base al numero dei partecipanti, in caso di esclusioni di alunni dalla partecipazione all’esperienza, la quota individuale potrà quindi subire degli incrementi.

È implicito che ciascun alunno dovrà mantenere durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli stage un comportamento adeguato, ogni infrazione sarà valutata dai Consigli di classe di competenza, sentita la relazione degli accompagnatori. I diversi Consigli di classe cercheranno di mantenere una linea comune nell’erogazione delle sanzioni. Si precisa inoltre che i docenti accompagnatori, qualora un alunno si renda responsabile, durante lo stage, di gravi atti di mancato rispetto dei regolamenti, potranno stabilire che tale alunno interrompa anzitempo lo stage. Sarà onere della famiglia prelevare a proprie spese l’alunno, come sottoscritto nel modulo di adesione.

Nel caso in cui un’uscita didattica di uno o più giorni (per la quale siano già stati effettuati i versamenti per le prestazioni di servizio) venga rimandata al successivo anno scolastico, rispetto a quello per il quale era stata programmata, i criteri stabiliti per la partecipazione degli alunni rimangono quelli vigenti al momento della data originaria, così come le eventuali decisioni del Consiglio di classe in

merito a eventuali esclusioni.

Art. 10: Organo di garanzia

1. Per sanzioni che siano ritenute non conformi al presente regolamento è ammesso motivato ricorso scritto, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, all'organo di Garanzia dell'Istituto che è tenuto a dare risposta entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. Se il ricorso è presentato entro 48 ore dalla comunicazione della sanzione, l'Organo di Garanzia può sospendere l'esecutività della stessa.
2. L'Organo di Garanzia decide anche su conflitti che sorgano in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico e risulta composto da due genitori, da due insegnanti e da un membro del personale non docente designati dal Consiglio di Istituto.
4. In mancanza di costituzione dell'Organo di garanzia, le sue funzioni sono esercitate dalla Giunta esecutiva.

Art. 11: Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera (o tramite avviso per posta elettronica o pec) diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale allegando eventuale materiale da discutere.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 12: Programmazione delle attività collegiali

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 13: Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali con competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Art. 14: Convocazione del Consiglio di classe o di interclasse

Il consiglio di classe o di interclasse è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente. Il consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta a bimestre.

Art. 15: Convocazione del Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti e almeno una volta al quadrimestre in composizione plenaria.

Il collegio dei docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto (per le sue competenze si rimanda all'art. n.4 del D.P.R. 416/74).

Art. 16: Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi



membri, è disposta dal Dirigente scolastico.

Art. 17: Elezioni del presidente e del vice presidente del Consiglio di Istituto

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 18: Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso.

Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

L'ordine del giorno viene formulato dal presidente e deve contenere gli argomenti indicati dal Dirigente scolastico e quelli eventualmente proposti dalla Giunta esecutiva e dai singoli consiglieri.

Tutti i genitori vengono informati della convocazione del Consiglio di Istituto.

Alle riunioni del Consiglio di Istituto è ammessa la presenza del pubblico (docenti, personale A.T.A., genitori, studenti), senza diritto di parola, fatta salva la facoltà del Consiglio di concederla. La presenza del pubblico è regolata dal Presidente, in modo da garantire il regolare svolgimento dei lavori.

Il Consiglio può riunirsi in seduta riservata, anche temporaneamente, con riguardo ad argomenti concernenti singole persone e tutte le volte che tutto ciò venga deliberato a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 19: Giunta esecutiva

1. È composta da un docente, da un membro del personale A.T.A. e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico che la presiede e il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
2. Presidente della Giunta esecutiva è il Dirigente scolastico, in caso di sua assenza o di impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal docente vicario.
3. La Giunta ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto alle attività del Consiglio d'Istituto; svolge la sua attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio d'Istituto; non ha potere deliberante se non nei casi di urgenza, eventuali delibere dovranno poi essere comunicate al Consiglio d'Istituto per la successiva ratifica.
4. La Giunta è convocata dal Dirigente scolastico con l'indicazione del giorno. Ciascun membro della Giunta può richiedere che vengano inseriti determinati argomenti all'ordine del giorno.



5. Alle riunioni della Giunta possono partecipare solo i membri o coloro espressamente invitati.
6. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti in carica.
7. Ciascun membro ha diritto di accesso alla Segreteria durante le ore di servizio e di avere in visione, o anche in copia, gli atti relativi all'attività di competenza della Giunta. I membri hanno inoltre diritto di avere dagli uffici di Segreteria tutte le informazioni necessarie per il migliore esercizio delle proprie funzioni.
8. La Giunta, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio di Istituto, predispone il bilancio preventivo per l'anno di esercizio successivo per la sua discussione ed approvazione da parte del Consiglio di Istituto. Il conto consuntivo dovrà essere predisposto dalla Giunta e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto con congruo anticipo rispetto alla data fissata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 20: Commissioni di lavoro

Il Consiglio d'Istituto, al fine di realizzare meglio il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire, per le materie di particolare rilievo e importanza, Commissioni di Lavoro, aperte a rappresentanti degli altri organi della scuola.

Le Commissioni di Lavoro, per adempiere ai propri compiti, possono sentire esperti delle varie materie.

Art. 21: Cessazione dell'incarico

L'incarico dei consiglieri e dei membri della giunta cessa, con anticipo rispetto alla scadenza, per incapacità sopravvenuta, dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti. La decadenza può essere dichiarata dal Consiglio di Istituto per membri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi. La convocazione recante all'ordine del giorno la deliberazione del provvedimento di decadenza deve essere comunicata anche all'interessato che potrà far pervenire giustificazioni scritte o intervenire nella seduta.

Al consigliere cessato dall'incarico subentra il primo dei non eletti nella stessa lista. Il surrogante resta in carica fino alla scadenza del periodo di durata del Consiglio. Per i membri cessati della Giunta si procede a nuova nomina.

Art. 22: Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante la pubblicazione sul sito della scuola nella sezione ad essi dedicata.

La pubblicazione degli atti avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta di approvazione del Consiglio.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e – per lo stesso periodo – sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta scritta.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

È vietata la trasmissione ad estranei di elenchi e dati sugli alunni.

Art. 23: Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico:

- a) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli

insegnanti;

b) ogni qualvolta se ne presenti la necessità o ne faccia richiesta l'interessato.

Art. 24: Funzionamento della biblioteca, dei laboratori e delle palestre³

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza di un docente.

Il Dirigente scolastico può, su designazione del Collegio dei docenti, affidare a docenti le funzioni di responsabile dei laboratori, aule speciali, palestre, tenuto conto, peraltro, degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della scuola.

Nei laboratori, aule speciali e palestre non è consentita la consumazione di cibo e bevande.

Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola e, nei casi di necessità, ad altre scuole.

Art. 25: Uso dei locali della scuola³

Il personale docente, non docente e i genitori possono riunirsi nei locali della scuola fuori dall'orario di lezione, per gruppi di discussione o di studio anche aperti ad esperti, previa autorizzazione della dirigenza scolastica e presentando formale domanda.

Art. 26: Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche da parte di terzi³

Fuori dall'orario scolastico, gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati qualora realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune ha la facoltà di disporre la temporanea concessione a terzi di parte dei locali, previo assenso del Consiglio d'Istituto.

I locali della scuola dell'infanzia sono riservati agli alunni e possono essere concessi soltanto nell'interesse di questi ultimi.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza. Devono essere stabilite le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

Art. 27: Distribuzione di materiali informativi nella scuola

Le associazioni dei genitori, degli insegnanti presenti negli organi collegiali, possono dare alla scuola, per la distribuzione, materiale e comunicazioni di carattere informativo, previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Tale autorizzazione può essere negata in caso di violazione delle norme che regolano la vita della comunità scolastica. È consentita alle organizzazioni sindacali dell'Istituto la divulgazione del materiale e delle comunicazioni di carattere sindacale, sia ai docenti, sia ai non docenti, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

È consentita agli Enti locali e alle Istituzioni scolastiche la distribuzione di materiale e comunicazioni autoprodotte, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

È pure consentita la divulgazione di detto materiale ai genitori degli alunni.

³ Le norme si ritengono adattate a quanto è stato disposto: dalle indicazioni operative delineate dallo Studio di consulenza tecnico-legislativa per i problemi di sicurezza sul lavoro, prevenzione, protezione, ambiente che collabora con l'Istituto; dalle norme di sicurezza previste dal Decreto ministeriale n. 87 del 6 Agosto 2020; dalle linee guida stilate dall'Istituto per la riapertura dell'anno scolastico 2020/2021.

Art. 28: Vigilanza sugli alunni e norme di accesso, permanenza e uscita (il documento "ICS REGOLAMENTO DI VIGILANZA E SICUREZZA ALUNNI", pubblicato nel sito dell'istituto, è da intendersi parte integrante del presente Regolamento d'istituto)

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:

- a) gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto, il personale docente in servizio alla prima ora dovrà trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni;
- b) a partire dall'anno scolastico 2020/2021, le norme di accesso a tutti i plessi dell'Istituto Erasmo da Rotterdam si intendono regolate in maniera particolare, secondo quanto disposto dal legislatore⁴;
- c) agli alunni non accompagnati che si presentino a scuola dopo il suono della campanella che stabilisce l'inizio delle lezioni, va richiesta la giustificazione scritta dei genitori. Ritardi abituali vanno segnalati al Dirigente scolastico. Vanno pure segnalati i casi di assenze ricorrenti;
- d) gli alunni possono abbandonare in anticipo le lezioni solo se vengono prelevati dai genitori o da persone delegate; per gli alunni della scuola secondaria di primo grado che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione cattolica, è possibile l'uscita anticipata autonoma solo nel caso in cui l'insegnamento di IRC sia stato inserito all'ultima ora e i genitori/tutori abbiano espressamente richiesto l'uscita (tale norma vale anche per l'entrata posticipata, nel caso in cui l'insegnamento di IRC sia stato inserito alla prima ora);
- e) Al fine di garantire il migliore apprendimento per tutti, nel caso di eventuali ritardi "motivati", l'ingresso a scuola è consentito alla prima ora fino alle 8:30, per la scuola secondaria, e fino alle 8:45, per la scuola primaria. Nel caso di ingresso a scuola dopo tale orario, è opportuno attendere il cambio dell'ora. Si invitano i genitori a rispettare tale norma anche nel caso di uscite anticipate programmate.
- f) la presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (laboratori pomeridiani, ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici; l'eventuale assenza comporta l'obbligo della giustificazione;
- g) nel caso di modifiche improvvise dell'orario di lezione, sarà data comunicazione tramite il diario e il registro elettronico;
- h) il diario dell'alunno/a e il registro elettronico sono gli strumenti di comunicazione tra la scuola e la famiglia e quest'ultima è tenuta a controllarli regolarmente;
- i) durante l'intervallo delle lezioni (che si svolge secondo le modalità previste per ogni plesso e

⁴ Le norme si ritengono adattate a quanto è stato disposto: dalle indicazioni operative delineate dallo Studio di consulenza tecnico-legislativa per i problemi di sicurezza sul lavoro, prevenzione, protezione, ambiente che collabora con l'Istituto; dalle norme di sicurezza previste dal Decreto ministeriale n. 87 del 6 Agosto 2020; dalle linee guida stilate dall'Istituto per la riapertura dell'anno scolastico 2020/2021.

ordine di scuola⁵) è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose; gli alunni possono consumare esclusivamente la propria merenda, il docente non è responsabile di eventuali scambi e conseguenze;

- j) il personale docente e non docente, qualora ritenga che il materiale portato dagli alunni a scuola comporti rischi per l'incolumità delle persone o sia comunque contrario alle finalità educative della scuola, richiede la consegna del materiale considerato non idoneo che sarà poi restituito ai genitori all'uopo convocati;
- k) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene con la vigilanza del personale docente di turno. Nelle scuole materne ed elementari occorre assicurarsi che ciascuno degli alunni si allontani dall'edificio scolastico accompagnato da persona adulta autorizzata;
- l) per le scuole secondarie di primo grado è prevista l'uscita autonoma degli alunni al termine delle lezioni; durante i primi giorni di scuola, tale norma è data per accolta (salvo diversa comunicazione formale alla Segreteria) fino alla compilazione da parte dei genitori/tutori dell'apposito modulo;
- m) a partire dall'anno scolastico 2020/2021, le norme di uscita da tutti i plessi dell'Istituto Erasmo da Rotterdam si intendono regolate in maniera particolare, secondo quanto disposto dal legislatore⁵;
- n) i docenti e il personale A.T.A. sono tenuti a conoscere, rispettare e far rispettare il piano di emergenza e le disposizioni per l'evacuazione dell'edificio che vanno illustrate agli alunni ogni anno scolastico;
- o) in caso di malessere o infortunio di un alunno, l'insegnante di classe provvede a prestare i primi soccorsi e informa immediatamente la famiglia tramite la segreteria o il personale in servizio, in caso di emergenza vanno comunque chiamati i mezzi di soccorso (tel. 112) per il tempestivo intervento;
- p) in caso di malessere, durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta a COVID-19, verrà posto in essere inderogabilmente il protocollo prescritto tramite le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" (versione del 21 agosto 2020);
- q) per quanto riguarda la somministrazione di farmaci, si rinvia ai protocolli pubblicati nel sito web dell'istituto.

⁵ Le norme si ritengono adattate a quanto è stato disposto: dalle indicazioni operative delineate dallo Studio di consulenza tecnico-legislativa per i problemi di sicurezza sul lavoro, prevenzione, protezione, ambiente che collabora con l'Istituto; dalle norme di sicurezza previste dal Decreto ministeriale n. 87 del 6 Agosto 2020; dalle linee guida stilate dall'Istituto per la riapertura dell'anno scolastico 2020/2021.

Indice generale

Art. 1: Vita della comunità scolastica	1
Art. 2: Diritti degli alunni	1
Art. 3: Doveri degli alunni	2
Art. 4: Funzioni e criteri delle norme disciplinari	4
Art. 5: Natura delle mancanze sanzionabili	4
Art. 6: Sanzioni	5
Art. 7: Organi competenti a irrogare le sanzioni	7
Art. 8: Modalità di irrogazione delle sanzioni	7
Art. 9: Visite guidate, viaggi di istruzione, stage	7
Art. 10: Organo di garanzia	8
Art. 11: Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali	9
Art. 12: Programmazione delle attività collegiali	9
Art. 13: Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali	9
Art. 14: Convocazione del Consiglio di classe o di interclasse	9
Art. 15: Convocazione del Collegio dei docenti	9
Art. 16: Prima convocazione del Consiglio di Istituto	9
Art. 17: Elezioni del presidente e del vice presidente del Consiglio di Istituto	9
Art. 18: Convocazione del Consiglio di Istituto	10
Art. 19: Giunta esecutiva	10
Art. 20: Commissioni di lavoro	11
Art. 21: Cessazione dell'incarico	11
Art. 22: Pubblicità degli atti	11
Art. 23: Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti	11
Art. 24: Funzionamento della biblioteca, dei laboratori e delle palestre	12
Art. 25: Uso dei locali della scuola ³	12
Art. 26: Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche da parte di terzi ³	12
Art. 27: Distribuzione di materiali informativi nella scuola	12
Art. 28: Vigilanza sugli alunni e norme di accesso, permanenza e uscita (il documento "ICS REGOLAMENTO DI VIGILANZA E SICUREZZA ALUNNI", pubblicato nel sito dell'istituto, è da intendersi parte integrante del presente Regolamento d'istituto)	12